

Ravenna, 23 marzo 2010

**Circolare n. 16/10****OGGETTO: Gestione separata e gestione commercianti**

Con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si esprime nuovamente sull'annoso dibattito circa l'obbligo di doppia iscrizione all'INPS del socio lavoratore di una S.r.l. commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa. Secondo i Giudici, infatti, l'amministratore – socio lavoratore di una S.r.l. deve essere iscritto esclusivamente alla gestione previdenziale prevista per l'attività alla quale dedica la propria opera in misura prevalente.

**ORIENTAMENTO DELL'INPS ED OBBLIGHI DERIVANTI**

L'obbligo di iscrizione alla gestione separata viene individuato dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, [...], nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, [...]".

Per quanto riguarda la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, l'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 individua i requisiti che il soggetto deve possedere affinché sorga l'obbligo di iscrizione nella stessa. La medesima legge, al comma 208, prevede: "Qualora i soggetti di cui ai commi precedenti esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".

Il legislatore aveva già quindi previsto l'iscrizione alternativa all'una o all'altra gestione sulla base di un criterio di prevalenza, ma l'INPS, già nel messaggio n. 14905 del 14 gennaio 1999, esprimeva la sua non condivisione della tesi di illegittimità della doppia iscrizione. Si è quindi andata consolidando nel tempo tale prassi che, per i soggetti che svolgono l'attività di socio lavoratore all'interno di una S.r.l. commerciale e contemporaneamente sono amministratori della stessa, ha visto il sorgere dei seguenti obblighi:

- Iscrizione nella gestione commercianti, in qualità di socio, con pagamento dei contributi fissi sul reddito minimale (dovuti indipendentemente dal reddito effettivamente conseguito) e dei contributi sull'eventuale reddito eccedente il minimale;
- Iscrizione nella gestione separata, in qualità di amministratore, con pagamento dei contributi sul reddito effettivamente conseguito.

## ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20886 del 5.10.2007, affermando la valenza generale del criterio di prevalenza di cui al comma 208, aveva negato la compatibilità di una pluralità d'iscrizioni, demandando all'INPS l'onere di decidere circa l'assicurazione corrispondente all'attività prevalente presso la quale effettuare l'iscrizione. Anche in seguito a tale pronuncia giurisprudenziale, l'INPS ha comunque mantenuto la propria linea interpretativa. In seguito, la Cassazione ha ribadito più volte la propria posizione, affermando l'esclusione dall'obbligo di doppia iscrizione anche nelle sentenze 8.1.2008, n. 149; 17.1.2008, n. 854; 14.5.2008, n. 12103 e 2.10.2008, n. 24403.

Con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio scorso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si esprime nuovamente sulla questione in esame affermando che "la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente, si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico".

Secondo la Cassazione è necessario individuare l'attività nella quale il soggetto presta prevalentemente la propria attività e, relativamente a quest'ultima, procedere all'iscrizione alla relativa Gestione previdenziale, che sarà l'unica cui il soggetto sarà tenuto. Anche per il caso del socio lavoratore di una società commerciale, che percepisca anche un compenso come amministratore, vale la regola per cui la gestione cui iscriversi è una sola ed è quella che corrisponde all'attività prevalente.

Sul punto la Cassazione propone i seguenti esempi:

1. Socio di una S.r.l. commerciale che oltre a svolgere il proprio lavoro in azienda, si occupa anche, senza rilevante impegno di tempo, della predisposizione del bilancio della società percependo, per tale attività, un modesto compenso;
2. Socio di una S.r.l. commerciale che oltre a svolgere il proprio lavoro in azienda, si occupa anche, saltuariamente, della tenuta della contabilità e della predisposizione dei bilanci di altre imprese.

In particolare, l'unico titolare dell'impresa commerciale va necessariamente iscritto alla Gestione commercianti "non essendovi dubbio che quella sia la sua attività prevalente".

La Cassazione afferma un altro importante principio in base al quale l'iscrizione alla Gestione previdenziale riferita all'attività prevalente determina l'assoggettamento a contribuzione esclusivamente del reddito derivante dalla stessa, con l'esclusione del reddito prodotto dall'attività "secondaria".

### **Esclusioni dall'applicazione del principio di prevalenza**

Il principio di prevalenza di cui al citato comma 208 interessa esclusivamente i soggetti che gestiscono, da soli o come soci, una srl commerciale e pertanto non si applica:

- in caso di svolgimento di una pluralità di attività autonome, non riguardanti l'attività commerciale e quindi anche la relativa Gestione IVS commercianti. Ciascuna attività determina l'obbligo di iscrizione nella relativa Gestione previdenziale, non potendosi applicare il principio di "assorbimento" nella Gestione riferita all'attività prevalente;
- qualora l'attività commerciale sia gestita da una S.p.A.

Riteniamo che le riflessioni sopra esposte si applichino anche al caso di socio lavoratore e amministratore di una S.r.l. artigiana.

## CONCLUSIONI

La sentenza n. 3240 del 12.2.2010 è molto importante, poiché emanata dalla Cassazione a Sezioni Unite, ma in ogni caso è necessario che l'INPS si adegui al contenuto della stessa, anche considerato che nella citata lettera 4.12.2007 la stessa sostiene l'opportunità di rivedere la propria posizione "in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità", in modo da chiudere i numerosi contenziosi in essere e, soprattutto, di evitare l'instaurazione di una costosa attività contenziosa da parte dei soggetti interessati.

In considerazione del fatto che la sentenza è molto recente e che non sono ancora state rese note procedure presso l'INPS per rendere operativa tale sentenza, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente del lavoro per le valutazioni in merito all'instaurazione di un contenzioso con l'INPS.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.